



Comune di Commessaggio

Provincia di Mantova

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 69 del 05/08/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE DELLA TARI 2020

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di Agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale Provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SARASINI ALESSANDRO	Sindaco	SI	
ASINARI CLAUDIA	Vice Sindaco	SI	
SANFELICI SUSI	Assessore	SI	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Roberta Zirelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Sarasini nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 05/08/2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7/04/2020, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022"
- la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 10/04/2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L' ANNO 2020"
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2020, avente ad oggetto "Esame e approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022";

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a. art. 1, comma 683, della legge 147/2013 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";
- b. art. 1, comma 683 bis, della legge 147/2013 (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";
- c. art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, in particolare i commi:
 - 2 "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
 - 4 "Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020";

- 5 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- d. art.138, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio") rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", che stabilisce "Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";
- e. il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 30.09.2020 a seguito della proroga e modifica del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31 luglio 2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- resta in vigore il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICORDATO l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATE:

- la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengano applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27 maggio 2020 (atto n. 189/R/rif del 26 maggio 2020 riguardante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") che sarà poi trasformato in deliberazione verosimilmente entro la fine del mese di giugno 2020, andando a modificare alcuni aspetti del MTR-metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO CHE:

- questa Amministrazione Comunale in qualità di Ente Territorialmente Competente ha avviato la procedura di verifica, di congruità e validazione del PEF presentato dal Soggetto Gestore, prevista all'art. 6 della deliberazione n. 443/2019/R/rif di ARERA, secondo quanto previsto dal MTR;
- nelle more dell'approvazione del piano tariffario 2020 da adottarsi necessariamente con la metodologia prevista dal MTR di ARERA, con le modalità previste all'articolo 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, è necessario procedere all'emissione delle

- fatturazioni del servizio sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche al fine di consentire al Gestore di remunerarsi per il servizio reso;
- è tuttavia necessario porre la massima attenzione in quanto la crisi generata dal COVID-19 ha determinato ad oggi una fortissima crisi economica a carico di tutti i comparti sociali e produttivi, pertanto è fondamentale non gravare le utenze con costi rilevanti che possano ulteriormente aggravarne la condizione economica;
 - è possibile procedere con l'emissione della fatturazione all'utenza basata sul piano tariffario 2019;

ATTESO che il regolamento del prelievo, approvato con D.C.C. n. 12 del 31-03-2017, prevede all'art. 28 l'emissione di una bollettazione con facoltà del Gestore di rateizzare il pagamento dell'importo anche con tre rate;

VERIFICATA quindi la conformità del regolamento vigente alla normativa richiamata e ritenuto di stabilire che, per il corrente anno, a causa delle proroghe normative delle scadenze e della previsione di approvazione del piano entro il 31.12.2020, siano previste due rate con scadenza 31.10.2020 – 31.12.2020;

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto ad approvare il PEF 2019 e le tariffe 2019:

- con la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 marzo 2019, ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019";
- con la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2019, ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI (TARI) ANNO 2019";

DATO ATTO altresì che ARERA con propria deliberazione del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*", ha disposto che, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19:

- per le utenze non domestiche trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 1 in merito al meccanismo di calcolo della tariffa per una riduzione della parte variabile;
- alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI, nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria;

PRESO ATTO dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sez. V n. 22545/2017 che, ha confermato che l'organo competente per la determinazione delle tariffe Tarsu è la Giunta Comunale, in ragione di quanto disposto dall'art. 42 c. 2 e dell'art. 48 c. 2 del Tuel;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli unanimi,

delibera

1. di APPROVARE in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;
2. di DARE ATTO che, non oltre il 31.12.2020, il Comune approverà il piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalla delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
3. di APPROVARE e DARE ATTO che il soggetto gestore provvederà all'applicazione della deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/R/rif con le riduzioni in essa individuate per le utenze non domestiche, in ragione di quanto disposto giusto art. 1.5 dalla deliberazione anzi detta, azzerando la quota variabile per il periodo di sospensione delle attività (¼ della parte variabile della tariffa);
4. di DARE ATTO che le agevolazioni non verranno concesse in automatico ma dovranno essere richieste dal contribuente utilizzando l'apposito modello con autocertificazione del periodo di effettiva sospensione dell'attività;
5. di DARE ATTO che la quantificazione precisa dell'importo delle riduzioni potrà essere fatta solo in seguito all'avvenuta presentazione delle autocertificazioni richieste e che, per tale motivo, si stima una minore entrata massima di circa € 3.000,00 che sarà finanziata dall'utilizzo del contributo a sostegno delle perdite di gettito a seguito emergenza da covid-19 Cap. 20101.01.0012;
6. di APPROVARE la seguente rateizzazione per la emissione 2020 con tariffe 2019:
 - per le utenze domestiche con emissione della bollettazione con scadenza al 31.10.2020 e 31.12.2020, con ripartizione della bollettazione al 50% prima e seconda rata;
 - per le utenze non domestiche con emissione della bollettazione con scadenza al 31.10.2020 e 31.12.2020, con ripartizione della bollettazione al 50% prima rata e 50% seconda rata, con applicazione della riduzione previa presentazione dell'autocertificazione relativa al periodo di chiusura dell'attività a causa delle misure emergenziali conseguenti alla pandemia Covid-19;
7. di DARE MANDATO alla ditta APRICA di emettere la bollettazione 2020, applicando le tariffe 2019 ai sensi del presente dispositivo e applicazione della riduzione della parte variabile alle utenze non domestiche che avranno presentato la dichiarazione di effettiva sospensione dell'attività;
8. di DICHIARARE, vista l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire al Gestore del servizio l'emissione delle bollettazioni;

Oggetto : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE DELLA TARI 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Commissaggio, 22/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Settore Economico - Finanziario
Dott.ssa Marcella Guzzoletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Commissaggio, 22/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Marcella Guzzoletti

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Alessandro Sarasini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Zirelli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Commessaggio, 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Zirelli

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, _____ giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

Commessaggio, 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Zirelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/08/2020

† Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Commessaggio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Zirelli
